



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' RIVOLTI A CITTADINI IN CONDIZIONE DI PARZIALE O TOTALE NON AUTOSUFFICIENZA E ALLE LORO FAMIGLIE

Indice generale

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E MODIFICHE CONTRATTUALI	3
ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO	4
ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI	4
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO APPALTATO	5
ART. 7 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO	9
ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	10
ART. 9 - COORDINAMENTO	12
ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO	12
ART. 11 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI	13
ART. 12 - CORRISPETTIVO	14
ART. 13 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	14
ART. 14 - SOSTITUZIONI	14
ART. 15 - SUBAPPALTO	14
ART. 16 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	14
ART. 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
ART. 18 - REVISIONE DEI PREZZI	16
ART. 19 - PAGAMENTI	16
ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA	17
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE	17
ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLI	18
ART. 24 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E IMPRESA AGGIUDICATARIA	19
ART. 25 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE	19
ART. 26 - SICUREZZA; RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.	19
ART. 27 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE	20
ART. 28 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	20
ART. 29 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	21
ART. 30 - DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	22
ART. 31 - RECESSO DAL CONTRATTO	22
ART. 32 - DIVIETO DI TRANSAZIONE	22
ART. 33 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	23
ART. 34- ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE	23
ART. 35 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE	23
ART. 36 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	23

ART. 37 - RINVIO AD ALTRE NORME	23
ART. 38 - TRIBUNALE COMPETENTE	24

23
24



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

TITOLO I – OGGETTO ED INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni, Stazione appaltante (S.A.);

Appaltatore: Operatore Economico Esecutore del servizio, aggiudicatario;

Capitolato Speciale: il presente documento;

Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;

Prestazione: il servizio oggetto del presente documento;

Codice dei Contratti: il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

R.U.P.: Responsabile unico del progetto

D.E.C.: Direttore dell'esecuzione del contratto

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi di assistenza domiciliare oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto consistono nell'insieme di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale e di diversa intensità svolti al domicilio, finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Tale finalità viene raggiunta attraverso:

- il sostegno ai familiari e alle persone che garantiscono la continuità di cura;
- l'offerta di momenti di relazione nel corso dello svolgimento delle attività di assistenza;
- il mantenimento delle capacità e delle competenze residue, rallentando i processi di decadimento psico-fisico e favorendo il recupero delle autonomie, ove possibile;
- l'integrazione delle risorse sociali e sanitarie, istituzionali e non, in grado di concorrere al mantenimento dell'autonomia della persona.
- Supporto alle famiglie che necessitano di aiuto nella ricerca un assistente familiare

Formano oggetto del servizio le seguenti prestazioni:

a) Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD, ADB)

b) Sportello di Assistenza Familiare;

c) Servizio di assistenza sociale a supporto dell'area fragilità

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E MODIFICHE CONTRATTUALI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, con decorrenza presumibilmente dall' 1 settembre 2026, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto oppure, ricorrendone i presupposti e previa verifica dei requisiti di partecipazione, dall'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- a. prorogare l'affidamento di ulteriori 3 anni, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;
- b. avvalersi, in caso di necessità o ove vi siano insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, della proroga prevista dall'art. 120, comma 11, del Decreto suindicato per un periodo massimo di 6 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;
- c. modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
- d. apportare, alle condizioni e termini di cui all'articolo 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023, varianti che si rendano necessarie in corso di esecuzione per l'effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione quali, a titolo esemplificativo, l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari, ivi compresa l'aggiornamento dei pertinenti criteri ambientali minimi, o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interventi rilevanti;
- e. modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- f. imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- g. trova, infine, applicazione, nel corso dell'esecuzione del servizio, l'eventuale incremento dell'importo contrattuale nei limiti previsti dall'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore economico del servizio oggetto della presente gara è fissato nel Disciplinare di gara ed è pari a **Euro 1.155.697,95** comprensivo di costo della manodopera e costi della sicurezza da interferenze.

L'aggiudicatario non potrà effettuare servizi straordinari oltre al budget previsto ed è tenuto ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste dell'Amministrazione Comunale; in caso contrario, si assumerà direttamente, e senza rivalsa nei confronti della stessa, i relativi costi.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI

Tutte le tipologie di intervento sono destinate a nuclei familiari individuati dal servizio sociale comunale sulla base della valutazione tecnico-professionale dell'assistente sociale case manager ovvero:

- 1) I nuclei beneficiari si intendono residenti nel Comune di Sesto San Giovanni.
- 2) I servizi si rivolgono prevalentemente a nuclei familiari in cui sono presenti persone anziane o

persone fragili in condizioni di totale o parziale, temporanea o permanente non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva tali da determinare la compromissione in tutto o in parte delle autonomie nella vita quotidiana e/o uno stato di isolamento sociale.

Il servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere garantito e assicurato in conformità con quanto previsto all'art. 17.2. del "Regolamento dei Servizi Sociali" (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 56/2023 del 27.11.2023, in vigore dal 27.11.2023).

Il Servizio previsto dal presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, fermo restando la non fatturazione del servizio.

L'operatore economico dovrà, per quanto nelle sue possibilità, fornire soluzioni alle richieste degli utenti. Nessuna modifica potrà dar luogo alla variazione del corrispettivo.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al DEC eventuali inconvenienti, irregolarità e disagi rilevati nell'espletamento del Servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

L'aggiudicatario fornisce le informazioni necessarie e tratta i dati degli utenti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR).

E' esclusiva competenza del Comune indicare all'impresa aggiudicataria gli utenti che usufruiranno del servizio S.A.D. Non potranno essere considerati utenti che non hanno fatto domanda formale di servizio al Comune.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO APPALTATO

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

A) Servizio di Assistenza domiciliare (SAD e ADB)

A.1) Prestazioni Richieste

- Monte ore per l'assistenza domiciliare feriale intero appalto h. 21.033 (totale 7.011 ore annue)
- Monte ore per l'assistenza domiciliare festiva intero appalto h.1.690 (totale 563 ore annue)
- Monte ore per assistente domiciliare di base (ADB) intero appalto h. 1.500 (totale 500 ore annue)

A.2) Attività di Assistenza domiciliare

A.2.1) Prestazioni di cura della persona:

- igiene/pulizia personale, comprese prestazioni di manicure e pedicure;
- bagno assistito o doccia e accompagnamento in bagno
- aiuto per alzarsi dal letto e nella vestizione;
- aiuto per la corretta deambulazione e movimentazione degli arti;
- aiuto nell'assunzione di alimenti e bevande;
- utilizzo di strumenti per la movimentazione della persona, per lavarsi, vestirsi, per l'assunzione di cibi o bevande, per deambulare;
- aiuto al mantenimento di abilità specifiche come ad es, l'uso del telefono, di elettrodomestici.

A.2.2) Prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice attuazione (con esclusione di prestazioni infermieristiche):

- mobilitazione attiva e passiva dell'assistito a letto e prestazioni similari;
- massaggi e frizioni per prevenire le piaghe da decubito;
- assistenza e collaborazione con eventuali familiari o personale infermieristico nell'assorveglianza per la corretta assunzione di farmaci e delle prescrizioni mediche;
- rilievi di segnali o sintomi di malattia per l'opportuna segnalazione;
- aiuto nell'uso di presidi o ausili sanitari.

A.2.3) Prestazioni di cura e igiene dell'ambiente domestico:

- Interventi di igiene ambientale ordinaria (riassetto della cucina, pulizia piano cottura, lavaggio stoviglie, lavello e tavola da pranzo ecc; pulizia e sanificazione dei servizi igienici; riordino delle stanze, della biancheria e degli indumenti; pulizia pavimenti e spolvero dei mobili, raccolta e conferimento dei rifiuti domestici;
- Controllo delle condizioni del frigorifero, del forno e della corretta conservazione degli alimenti e della dispensa;
- Svolgimento di prestazioni propedeutiche a ulteriori interventi attivati (sgombero, svuotamento e selezione di materiale da tenere e da smaltire in presenza dell'utente o da persona da lui delegata, pulizie straordinarie).

A.2.4) Sostegno nella vita quotidiana, commissioni, sostegno alla socializzazione e accompagnamenti:

- Preparazione pasti
- Acquisto di alimenti, farmaci o altro nei punti vendita più vicini all'abitazione dell'utente
- Aiuto nel controllo scadenze pagamenti utenze
- Accompagnamenti a passeggiate sul territorio
- Accompagnamento a visite mediche

B) Sportello di Assistenza Familiare

B.1) Prestazioni Richieste

Il Monte ore presunto per l'operatore di Sportello per l'intera durata dell'appalto è di h. 3.888 (totale 1296 ore annue)

B.2) Attività di Assistenza Familiare

- tenuta del Registro Territoriale Assistenti Familiari (con requisiti di accesso definiti dalla Legge Regionale 15/2015 e Linee Guida del 03/10/2016) e del Registro di Ambito (con requisiti di accesso definiti dall'Ambito territoriale) tramite apposito software gestionale già in uso;
- iscrizione delle Assistenti Familiari in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/15 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 5694/2016;
- selezione delle Assistenti Familiari da iscrivere al Registro di Ambito (con requisiti di accesso definiti dall'Ambito territoriale);
- ascolto, informazione e orientamento;
- sostegno nella ricerca e nella selezione dell'assistente familiare;
- assistenza nelle procedure di assunzione;
- monitoraggio casi in carico allo Sportello.

B.3) Caratteristiche generali del software:

Di seguito le caratteristiche del software già in uso:

- Piattaforma informatica costituita da una serie di moduli software eseguiti in ambiente "CLOUD Computing" e distribuiti in modalità "SaaS" (Software as a Service) attraverso il web.
- Nessuna gestione DB-dati e Server web da CED comunale.
- Interazione del sistema con lettore Card CRS/CNS/TS.

Primo Modulo: Registro Territoriale Assistenti Familiari e Registro di Ambito

Caratteristiche specifiche e funzionalità:

- Accesso pubblico ai Registri da parte di Caregiver e Fragili con ricerca per mansione, nome o CF;
- Ambiente privato web per ogni Assistente Familiare per gestione dei dati diretta e autonoma (tramite id e pw);
- Faldoni Digitali e archiviazione digitale remota sicura on-Cloud;
- Possibilità di iscrizione su tutti Registri territoriali di Ambito della Regione da un solo Sportello secondo una logica di integrazione Intra-Ambiti come indicato da L.R. 15/15;
- Statistiche riferite agli iscritti;
- Applicativo per calcolare i preventivi (contratti basati su CCNL) accessibile ai cittadini.

Secondo Modulo: Registro Caregiver

Registro Caregiver, fragili e famiglie (cittadini in carico allo Sportello).

Caratteristiche specifiche e funzionalità:

- Ambiente privato web per ogni utente/famiglia in carico con accesso tramite id e pw per gestione dati diretta e autonoma, scambio materiali informazioni con Sportello;
- Statistiche riferite agli iscritti;
- Faldoni Digitali e archiviazione digitale remota sicura on-Cloud;
- Funzione di incontro tra la domanda di cura e l'offerta (analisi della richiesta del cittadino e individuazione delle assistenti familiari adeguate alla tipologia di utenza).

- **Punto firma** con tablet e accessori;

- **Total cloud** (micro-PC win 10 e accessori)

È ricompresa: Assistenza tecnica all'ente gestore dello sportello e attività di formazione e addestramento all'utilizzo della piattaforma per gli operatori incaricati.

L'O.E.A. potrà proporre comunque una soluzione alternativa che garantisca appieno tutte le funzionalità e procedure ad oggi adottate. Se tale soluzione venisse accolta dalla S.A. l'O.E.A. dovrà farsi carico di tutti gli oneri connessi al passaggio dall'attuale sistema a quello proposto, nonché di tutto quanto previsto dal presente articolo.

Al termine dell'appalto l'O.E.A. dovrà trasferire alla S.A., senza alcun costo aggiuntivo la piena proprietà di eventuali componenti hardware e software aggiuntivi.

C) Assistenza sociale dedicata all'assistenza domiciliare

C.1) Prestazioni Richieste

Il Monte ore per l'assistenza sociale per l'intera durata dell'appalto è di h. 10.300 (totale 3433 ore annue)

C.2) Attività di assistenza sociale

Le attività da svolgere riguardano la presa in carico e la progettazione sulle situazioni di fragilità di adulti, anziani e disabili che negli ultimi anni stanno aumentando e che spesso i Tribunali assegnano ai Comuni con l'obbligo di intervento.

L'obiettivo primario del lavoro sociale è la permanenza del singolo individuo al proprio domicilio, , laddove si valuta possibile tale situazione, anche con la stesura di progetti individualizzati o progetti di vita quando richiesti.

Le azioni da mettere in campo sono le seguenti:

- _ Accogliere e leggere attentamente lo stato del bisogno insito nella richiesta d'aiuto;
- Individuare in fase di accoglienza situazioni di soggetti in condizioni di disagio e/o a rischio di emarginazione;
- Analizzare ed interpretare le problematiche che costituiscono i fattori di rischio e di esclusione sociale;
- Raccogliere tutte le informazioni necessarie per la definizione e realizzazione del progetto d'aiuto riconoscendo l'utente e la sua famiglia come interlocutori privilegiati;
- Istruire le domande di accesso al SAD e provvedere all'analisi di tutta la documentazione raccolta finalizzata alla valutazione dell'erogazione del servizio
- Collaborazione con il PUA
- Progettare, pianificare e gestire interventi individualizzati provvedendo alla stesura dei PAI individuando tempi, compiti, finalità e procedure di lavoro anche attraverso l'attivazione di UVM (unità di valutazione socioassistenziale) ad hoc se la situazione lo richiede
- Conoscere a fondo le risorse di rete del territorio e attivarle in relazione ai singoli interventi individualizzati promuovendo il raccordo con gli altri servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- Promuovere la valutazione periodica del singolo intervento e la possibilità di ridefinizione dello stesso.

Eventuali spostamenti per convocazioni del Tribunale, sopralluoghi presso case di riposo, e/o emergenze legate al servizio, dovranno essere riconosciuti direttamente dall'aggiudicatario di gara.

D) Coordinatore/trice del SSD Servizi di supporto alla domiciliarità rivolto ai cittadini in condizione di parziale o totale non autosufficienza e alle loro famiglie

D.1) Prestazioni Richieste

Il Monte ore per il coordinatore/coordinatrice per l'intera durata dell'appalto è di h. 4.338 (totale 1.446 ore annue)

D.2) Attività di coordinamento

- Coordinare tutte le risorse in modo da garantire interventi congrui ai progetti personalizzati;
- Sviluppare l'uniformità nell'erogazione del servizio sul territorio;
- Effettuare un monitoraggio costante sul funzionamento di tutto il servizio SAD controllando la correttezza e la regolarità del servizio erogato fungendo da interfaccia tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, anche rispetto alla gestione delle rette a carico dell'utenza;
- Effettuare in accordo con il Servizio Sociale, eventuali sopralluoghi nelle abitazioni dei soggetti in carico (visite domiciliari)
- Garantire un servizio di qualità attraverso un'attenta regia degli interventi evitando l'istituzionalizzazione impropria;
- Collaborare con l'equipe psico-sociale anziani-disabili;
- Valutare attentamente e proporre eventuali dimissioni dal servizio SAD;
- Supervisionare il lavoro delle ASA con riunioni periodiche e quando serve al domicilio;
- Monitorare gli accessi allo Sportello di Assistenza Familiare;
- Individuare strategie di promozione dello Sportello di Assistenza Familiare.

Per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare, nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, l'Appaltatore fornisce quanto meno le seguenti attrezzature:

- guanti monouso in lattice (per l'igiene personale) e guanti in gomma (per le pulizie) per il proprio personale;
- camice da lavoro in cotone;
- mascherine di protezione monouso da utilizzare in caso di necessità;
- cartellino di riconoscimento per gli operatori.

Il materiale per le pulizie ordinarie delle abitazioni degli utenti rimane a carico degli stessi.

Per la Gestione dello Sportello di Assistenza Familiare l'Appaltatore si doterà di uno o più PC dedicati all'attività e del software per la gestione dei Registri.

Il coordinatore dovrà prestare il proprio servizio per un totale di 30 h settimanali da effettuare con modalità prevalente in sede oppure in remoto previo accordo con la Responsabile del servizio.

Compete al coordinatore, la gestione mensile delle ore di Assistenza Domiciliare prestate con inserimento tramite il software in uso all'amministrazione comunale delle presenze.

Il coordinatore dovrà inoltre verificare i pagamenti degli utenti in accordo con i referenti amministrativi del servizio.

E) ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI SPECIFICHE OGGETTO DI OFFERTA MIGLIORATIVA

L'I.A. si impegna a realizzare le proposte migliorative di attività così come eventualmente formulate in sede d'offerta.

L'ambito dell'offerta migliorativa potrebbe riguardare i seguenti ambiti di intervento:

- attività di coprogettazione con il terzo settore per favorire progetti individualizzati adattati ai bisogni dei singoli individui
- il Sad come focus sulla socializzazione e che include attività dedicate alla partecipazione di iniziative locali o a stimoli cognitivi
- ore di sad pensate per fornire sollievo ai caregiver anziani o usurati dal lavoro di cura
- formazione e supporto ai caregiver che quotidianamente si fanno carico della persona fragili.

ART. 7 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore dovrà destinare all'effettuazione del servizio il seguente personale:

- a) *quanto alle prestazioni di assistenza domiciliare*, esclusivamente soggetti che abbiano assolto la scuola dell'obbligo e siano in possesso dell'attestato regionale di "Ausiliario Socio-Assistenziale", nonché adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere, secondo gli *standard* gestionali previsti dal vigente Piano Regionale Socio-Assistenziale e per i quali il medico competente di cui agli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 abbia espresso giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- b) *quanto alle prestazioni di Assistente Sociale*, esclusivamente soggetto in possesso del Diploma Universitario di Assistente Sociale e iscrizione all'Ordine Professionale, preferibilmente con esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici anche per conto di organismi privati
- c) *quanto all'operatore di Sportello*: esclusivamente soggetti che abbiano maturato esperienza di 2 (due) anni in analoga posizione, con competenze sia di ascolto e di analisi del bisogno della persona fragile e della sua famiglia, sia di selezione del personale con particolare riferimento alle professioni di cura (20 h settimanali)
- d) *quanto alla prestazione di coordinamento*: si richiede una comprovata esperienza nel coordinamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato (30 h settimanali)
- e) *quanto all'ADB* si richiedono operatori generici con buone capacità relazionali da inserire dove ci sono persone fragili completamente sole e prive di una rete familiare .

1. All'atto dell'affidamento del servizio l'Appaltatore dovrà consegnare l'elenco nominativo del personale impiegato, completo di dati anagrafici e relativa documentazione attestante i requisiti professionali e i titoli posseduti. Ogni variazione a detto elenco andrà prontamente -e comunque prima che la prestazione venga eseguita - comunicata per iscritto al Comune.

- 2. Tutti gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare dovranno essere dotati di idoneo mezzo per raggiungere le abitazioni degli utenti, e viene riconosciuta la sola prestazione di servizio Sad. Le spese per eventuali spostamenti delle Assistenti Sociali saranno rimborsate dall'aggiudicatario.
- 3. Tutto il personale del Servizio di Assistenza Domiciliare dell'Appaltatore dovrà indossare durante il servizio esclusivamente divise fornite dall'Appaltatore stesso ed essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza all'Impresa appaltatrice del servizio e qualifica professionale.
- 4. Tutti gli operatori devono essere dotati di idonea strumentazione per garantire la reperibilità durante il servizio; la fornitura di tali strumentazioni è a totale carico dell'appaltatore e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.
- 5. Tutti gli operatori devono essere selezionati dall'Appaltatore con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualificazione professionale, all'affidabilità e onorabilità.
- 6. Il personale della ditta appaltatrice deve astenersi dal divulgare o rivelare a terze notizie riservate inerenti alle persone con disabilità che usufruiranno del servizio o alle famiglie/caregiver delle quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso.

7. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a limitare il più possibile il turn over del personale al fine di garantire la continuità assistenziale del medesimo operatore nei confronti dei singoli utenti. Pertanto, lo spostamento o il cambio di operatore dovrà essere verificato con il Comune per valutarne la fattibilità. Tale verifica in contraddittorio con il Comune vale per qualsiasi figura professionale che risulta occupata sulla commessa.
8. Nel caso di verificata inadeguatezza del personale impegnato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il RUP potrà richiederne la sostituzione con altro più idoneo.
9. Formazione del personale- L'appaltatore deve provvedere a garantire idonea formazione del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto, in relazione alla tipologia del servizio prestato e alle caratteristiche degli utenti del servizio. Il piano della formazione deve essere comunicato al Comune di Sesto San Giovanni con cadenza almeno annuale

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare:

Per quanto riguarda la gestione del Servizio, il titolare degli interventi è il Settore Socio-Educativo e l'individuazione degli utenti avverrà a cura delle Assistenti Sociali. La valutazione dello stato di bisogno è condotta dall'assistente sociale comunale e rappresenta il primo passaggio per la definizione di un programma assistenziale coerente di intervento, tenuto conto della richiesta. La concreta declinazione operativa degli interventi - orari, personale, modalità di erogazione delle prestazioni - è effettuata successivamente e concordata con l'appaltatore. L'integrità del PAI deve essere rispettata sia dal gestore che dall'utente, pertanto non è prevista la possibilità di rinunciare a parte delle prestazioni previste dal progetto o modificarle senza una revisione dello stesso validata dall'Assistente Sociale comunale; le eventuali proposte di modifica o sospensione delle prestazioni devono essere valutate e concordate con l'Assistente Sociale referente, a cui devono essere prontamente ricondotte eventuali evenienze o problemi che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio o in ordine alla realizzazione del PAI stesso, quali ricoveri ospedalieri, rifiuto delle prestazioni, difficoltà nella relazione tra operatore e utente, ecc.... Completato il PAI, il Servizio Sociale comunale provvede a: definire il monte-ore prestazionale per ogni assistito in collaborazione con l'ente gestore e far sottoscrivere ai beneficiari il PAI. Le Assistenti Sociali provvederanno altresì a segnalare all'appaltatore ogni nuovo utente da inserire nel servizio.

L'Appaltatore, nei limiti del monte ore annuale massimo indicato all'art. 6 ha l'obbligo di inserire i nuovi utenti entro 4 (quattro) giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro tale periodo il coordinatore dell'Appaltatore dovrà comunicare all'Assistente Sociale di riferimento del caso il nominativo dell'ASA nel cui programma si inserisce il nuovo utente, affinché l'Assistente Sociale possa procedere alla "presentazione" dell'ASA al domicilio dell'utente dando così inizio all'intervento. L'Assistente Sociale ha, in ogni momento la facoltà di esprimere parere circa l'idoneità dell'ASA assegnato rispetto alle caratteristiche dell'utente da prendere in carico.

L'inserimento dell'ASA presso il nuovo utente prevede, qualora l'Assistente Sociale ne ravvisi la necessità, incontri e/o contatti telefonici o mail con l'ASA assegnata al caso, per informazioni sull'utente e/o sull'intervento predisposto. Nei casi in cui l'utente deve essere inserito con urgenza (malati terminali, dimissioni ospedaliere protette, ecc.) l'Assistente Sociale avvertirà – anche telefonicamente, via fax o PEC - l'Appaltatore affinché possa predisporre l'intervento di un operatore nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla comunicazione.

Nel caso in cui si rilevi un improvviso cambiamento del bisogno di assistenza di un utente, l'Assistente Sociale rivedrà il PAI e comunicherà le necessarie variazioni al coordinatore.

Poiché deve essere sempre salvaguardata l'esclusività del rapporto tra l'utente e l'Assistente Sociale l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- ☐ comunicare immediatamente all'Assistente Sociale referente del caso qualsiasi variazione di personale ASA presso gli utenti, per quanto possibile prima che si proceda alla sostituzione, fornendo le generalità del nuovo ASA;
- ☐ sostituire l'ASA dopo aver effettuato un "passaggio di consegne" consistente in almeno un giorno di compresenza, l'affiancamento non verrà riconosciuto economicamente;
- ☐ comunicare immediatamente all'assistente sociale referente (via telefono, mail, o attraverso accesso alla piattaforma informatica dedicata) il verificarsi di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante gli utenti (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni concordate da parte dell'utente, ecc.);
- ☐ effettuare le sostituzioni dell'operatore di Sportello in caso di assenza, malattia, ferie...
- ☐ attuare eventuali collegamenti con altri servizi socio-sanitari territoriali, nell'ambito delle indicazioni fornite dal medesimo servizio comunale.
- ☐ assicurare la frequenza dei propri operatori e del Coordinatore all'incontro quindicinale organizzato dal Comune per la verifica dei programmi di lavoro per ciascun operatore e allo scambio di esperienze e pareri, al fine di un costante miglioramento della qualità del servizio.

L'Appaltatore dovrà assicurare a tutti gli utenti del SAD – che saranno indicati dal Comune nei modi sopra specificati - i servizi appaltati nei seguenti orari:

- ☐ *per tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e le altre festività: dalle ore 7.00 alle ore 22.00;*
- ☐ *in casi eccezionali, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, con diritto, in tale ultimo caso, alla maggiorazione del corrispettivo di cui al successivo art. 10.*

Il servizio include sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza sia ore destinate allo spostamento sul territorio e a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione. Nell'attività indiretta devono essere altresì comprese le ore necessarie alla compilazione del diario degli interventi, alle riunioni di equipe, agli incontri con gli operatori comunali.

L'Appaltatore assicura con oneri e a proprio carico la formazione permanente del personale in servizio con particolare riferimento all'intervento rivolto a pazienti affetti da demenza senile o con elevati livelli di non autosufficienza, e/o partire dalle specifiche patologie evidenziate da target di utenza in carico. I costi della formazione sono a carico del gestore e ricompresi nell'importo orario chiesto per la prestazione.

2. Programmazione dell'Attività di Sportello

Lo Sportello di Assistenza Familiare dovrà essere attivo sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni e di Cologno Monzese e garantire 20 ore settimanali di accesso al pubblico e 7 di back office.

3. Programmazione dell'assistenza sociale dedicata all'assistenza domiciliare

L'attività dovrà essere svolta mediamente dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

4. Programmazione delle attività di coordinamento.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza del Coordinatore raccordandosi con le esigenze del Servizio. Il coordinatore dovrà garantire la reperibilità tramite telefono cellulare da lunedì a sabato compresi dalle ore 8.00 alle 20.00 per tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio. Il coordinatore è il riferimento organizzativo per gli utenti, le ASA e il personale comunale.

ART. 9) COORDINAMENTO

Il riferimento istituzionale per l'utenza del Servizio di Assistenza Domiciliare sarà esclusivamente l'Assistente Sociale, che ha la responsabilità della stesura del PAI (Piano di Assistenza) di cui al precedente art. 8 e delle sue modifiche e integrazioni. L'Appaltatore è tenuto a nominare quale Coordinatore-responsabile dei servizi un referente professionalmente qualificato con compiti di:

- monitoraggio costante sul funzionamento di tutto il servizio SAD, controllo della correttezza e della regolarità del servizio erogato fungendo da interfaccia tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, anche rispetto alle gestioni delle rette a carico dell'utenza;
- gestione del personale (stesura dei programmi settimanali, ferie, sostituzioni di personale assente, ecc.);
- rapporti con le Assistenti Sociali e con il Responsabile del Servizio;
- monitoraggio degli accessi allo Sportello di Assistenza Familiare;
- Supervisionare il lavoro delle ASA con riunioni periodiche e quando serve al domicilio;
- Monitorare gli accessi allo Sportello di Assistenza Familiare;
- Individuare strategie di promozione dello Sportello di Assistenza Familiare.
- intervento alla riunione periodica presso la sede del Settore Socio Educativo con le Assistenti Sociali e gli Ausiliari Socio-Assistenziali (in seguito denominati in sigla "ASA") impegnati nei servizi.
- Inserimento e gestione ore prestate per il servizio e monitoraggio dei relativi pagamenti, con l'utilizzo del software in uso.

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO

Tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese le tasse, imposte e le assicurazioni.

Rimane, altresì, a carico dell'appaltatore e costituisce elemento essenziale di esecuzione del contratto l'onere del debito informativo nei confronti della stazione appaltante, consistente principalmente in:

- o prospetti mensili delle ore di prestazioni erogate agli utenti;
- o implementazione giornaliera della piattaforma utilizzata dall'Ente tramite PC di competenza del coordinatore;
- o stesura di una scheda per l'indagine sulla qualità percepita del servizio da condividere con la stazione appaltante;
- o collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni nella distribuzione e raccolta nell'indagine sulla qualità che prevede:
 - consegna delle schede sull'indagine percepita al Comune di Sesto San Giovanni
 - dati statistici;

ART. 11 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario si impegna a adibire al servizio oggetto di appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di riferimento (ex art. 57 D.Lgs 36/2023).

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nello specifico documento allegato alla documentazione di gara e contiene: numero degli addetti (con indicazione di eventuali lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91); data di assunzione; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato; livello di inquadramento; qualifica/mansione; tipologia di rapporto contrattuale (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.); scatti di anzianità; orario di lavoro settimanale/monte-ore; sede di lavoro; eventuali condizioni di miglior favore (es. superminimi, indennità etc).

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori. L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall'art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

In considerazione delle caratteristiche degli utenti, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora con rapporto contrattualizzato con l'appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente appalto, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori e non potrà essere chiesto ai dipendenti l'obbligo di divenire soci o altre forme di partecipazione obbligatoria anche in deroga alle disposizioni interne della stessa. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario a norma di legge.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

ART. 12 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale corrisponderà a quello proposto in sede di offerta dall'Operatore economico e sarà onnicomprensivo di tutti i servizi richiesti.

L'appaltatore, nella formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto del monte ore prestazionale indicato nel presente capitolato ed in sede di verifiche la Stazione appaltante si riserva di effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la capienza dell'importo offerto rispetto alla totalità delle ore richieste.

Resta inteso che, trattandosi di appalto a misura, saranno corrisposte le sole prestazioni effettuate.

ART. 13 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Eventuali osservazioni inerenti all'operatività e le modalità di espletamento dei Servizi di cui al presente capitolato dovranno essere discusse nelle riunioni periodiche con il Coordinatore dell'Appaltatore.

L'Assistente Sociale effettuerà verifiche periodiche circa l'operato e la qualità del lavoro svolto dagli ASA dell'Appaltatore.

ART. 14 - SOSTITUZIONI

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni e a garantire la sostituzione immediata, e comunque entro la mattina del giorno successivo all'assenza, del proprio personale assente per qualsiasi motivo con altro di pari professionalità.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione degli operatori che dovessero risultare inidonei allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Quanto alle modalità e alle comunicazioni relative alle sostituzioni, vale quanto previsto al precedente art. 8.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI

ART. 15 -SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia. Trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Considerata la particolare natura del servizio, rivolto a utenti in condizioni di fragilità, e tenuto conto dell'elevato grado di personalizzazione delle prestazioni, della necessità di garantire continuità relazionale tra operatore e utente, nonché dell'esigenza di assicurare il diretto controllo sulla selezione del personale, sulla progettazione degli interventi e sulla qualità delle prestazioni erogate, le prestazioni oggetto del presente affidamento costituiscono attività **da eseguirsi direttamente dall'appaltatore e non possono essere affidate in subappalto**, ai sensi della normativa vigente e nei limiti consentiti dalla stessa.

ART. 16 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

I servizi di cui al presente Capitolato devono essere eseguiti dall'Appaltatore mediante personale assunto alle proprie dipendenze o incaricato e regolarmente contrattualizzato, inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese nel presente appalto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

L'Aggiudicatario si impegna a:

- o corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione (fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente);
- o rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa e farsi carico dei relativi oneri. L'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti, nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Resta inteso che la stazione appaltante, in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- b. ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- c. il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- d. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- e. l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- f. l'applicazione del contratto e degli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

1. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
2. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, come meglio precisato all'art. 29;
3. far attenere il proprio personale agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
4. ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non impiegare personale precedentemente dipendente del comune che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e la concessionaria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché all'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 18 - REVISIONE DEI PREZZI

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'eventuale revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D.Lgs. 36/2023).

La stazione appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici.

Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante ha selezionato, tra quelli indicati nella Tabella D.2, l'indice sintetico ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale, ritenuto maggiormente rappresentativo delle prestazioni oggetto del contratto, con ponderazione pari al 100%.

CPV	98513310
Descrizione CPV	Servizi di assistenza domestica
Tipo di Indice sintetico	IR
Indice ISTAT	88
Descrizione indice sintetico	Assistenza sociale non residenziale
Ponderazione di applicazione	100%

La variazione percentuale dei prezzi (V%) sulle prestazioni da eseguire, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_n - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

V% = variazione percentuale del prezzo;

I₀ = indice dell'anno base (anno di aggiudicazione o stipula del contratto);

I_n = indice dell'anno di riferimento per la revisione.

La variazione così determinata si applica nella misura dell'80% per la parte eccedente il 5%.

L'indice base I₀ rimane invariato per l'intera durata del contratto e costituisce il riferimento unico per tutti gli anni di applicazione della revisione. Pertanto, ogni anno viene confrontato l'indice dell'anno di revisione I₁, I₂, I₃ con l'indice dell'anno di aggiudicazione/stipula I₀ senza effetto cumulativo tra annualità successive.

Gli indici saranno rilevati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito www.istat.it, nella sezione dedicata agli Indici di Retribuzione (IR), secondo le voci corrispondenti alla classificazione riportata nella Tabella D.2 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della revisione dei prezzi, l'indice IR utilizzato è quello relativo all'anno precedente rispetto a quello di applicazione della revisione, come pubblicati da ISTAT.

Non trova applicazione alcun meccanismo aggiuntivo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto ad un indice inflattivo di cui all'art. 60, comma 2-bis, del D. Lgs. 36/2023.

Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali di cui all'art. 9 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 19 - PAGAMENTI

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo generale della Stazione appaltante e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che il Comune avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Modalità emissione fattura e pagamenti:

Split payment: il fornitore emette fattura con imponibile ed IVA e la P.A. pagherà al fornitore il solo imponibile, versando la relativa IVA all'Erario (tranne per fatture soggette a *reverse charge* e prestazioni di lavoro autonomo assoggettate a ritenuta IRPEF). Nella fattura deve essere indicata la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

La Stazione appaltante non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Si stabilisce fin d'ora che la Stazione appaltante potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'appaltatore il rimborso di spese e il pagamento di penali, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 22 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale prevista dalla legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui si avvale) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire al Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, e che preveda tra le

altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Copia delle suddette polizze, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata al Comune al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune.

Ogni anno l'aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente appalto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

TITOLO IV – CONTENZIOSO E NORME FINALI

ART. 23 VIGILANZA E CONTROLLI

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.

Il Comune verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il RUP e il DEC che provvederanno a segnalare eventuali inadempienze e disservizi.

Al RUP spetta il compito di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a seguito di segnalazione del DEC dell'appalto.

ART. 24 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E IMPRESA AGGIUDICATARIA

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare al RUP e al DEC il nominativo del coordinatore per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio.

Il Comune indicherà il RUP e il DEC dell'appalto, ai quali competono funzioni di raccordo istituzionale.

ART. 25 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

È facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal RUP e dal DEC del contratto.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

Semestralmente l'aggiudicataria dovrà presentare al Comune una relazione di verifica delle attività svolte, contenente tutti i dati numerici rilevanti e necessari ad analizzare il servizio stesso che verranno utilizzati.

ART. 26 SICUREZZA: RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nel D.U.V.R.I. prodotto dalla stazione appaltante, non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

rischi immessi nel luogo di lavoro della Committente dalle lavorazioni dell'impresa appaltatrice;

rischi esistenti nel luogo di lavoro della Committente, ove è previsto che debba operare l'impresa appaltatrice, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'impresa appaltatrice;

rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dalla Committenza.

All'interno del DUVRI sono stati inseriti anche i costi relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenti, da intendersi come maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.

I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., sono stati stimati in € 520,00 (per annualità). Tali oneri saranno corrisposti a misura e non a corpo al termine di ciascuna annualità del servizio in appalto.

Prima dell'affidamento del servizio verrà verificata l'idoneità professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e l'assolvimento degli adempimenti di cui agli artt. 15 e 18 del medesimo decreto al fine di integrare il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, costituito dal DUVRI redatto dalla stazione appaltante integrato con le informazioni fornite dal datore di lavoro e per esso nella persona del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta e le specifiche informazioni relative alle interferenze che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare.

La proposta dell'aggiudicatario dell'appalto per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'aggiudicazione e sarà oggetto di apposita valutazione del committente.

Il DUVRI definitivo sarà allegato al contratto di appalto. La ditta appaltatrice dovrà altresì, prima della stipula del contratto, produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato col DUVRI definitivo.

Amministrazione ed impresa affidataria dovranno redigere, di concerto, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono richiamate le misure di protezione e prevenzione necessarie alla rimozione dei rischi da interferenza indicate nel DUVRI.

Al DUVRI saranno inoltre da allegare i documenti di valutazione dei rischi, redatti dalla Ditta, propri dell'attività oggetto dell'appalto indicante l'elenco dei lavoratori impiegati, le loro mansioni, le attività effettuate, i DPI, le attrezzature utilizzate e i rischi strutturali presenti nella struttura.

Come stabilito dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 è a carico dell'impresa, per i rischi specifici propri, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le misure di tutela e dell'adozione delle cautele prevenzionistiche, in particolare, dovrà:

osservare e far osservare le misure generali di tutela definite all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 ed ottemperare agli obblighi prescritti all'articolo 18 del Decreto stesso;

coordinarsi con l'ente appaltatore così come previsto all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

rispettare e far rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla stazione appaltante;

impiegare personale, mezzi ed attrezzature idonei ad ogni lavorazione;

istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;

dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito al quale dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;

controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;

dotare il proprio personale di idonei indumenti di lavoro, nonché di cartellino identificativo.

Il personale della Ditta è tenuto a rispettare la segnaletica di divieto, a frequentare le zone di lavoro previste dal contratto e le zone di transito (evitando di accedere ad altre aree/locali senza autorizzazione), a non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori degli orari stabiliti (se non previa, motivata, autorizzazione da parte del committente).

E' fatto divieto al personale della Ditta appaltatrice di compiere, di propria iniziativa, manovre od operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza, anche di altre persone. Il personale della Ditta appaltatrice è tenuto a segnalare al proprio Responsabile, ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Sesto S. Giovanni, qualunque eventuale deficienza dei dispositivi, dei macchinari e degli impianti presenti nella sede di lavoro.

L'Impresa dovrà inoltre predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze applicando la normativa prevista nel D.M.10.3.1998, e s.m.i.. Considerando il fatto che già nelle strutture comunali è presente il Piano di Emergenza redatto dai competenti Datori di Lavoro dovrà essere valutato il rischio incendio relativo alla propria attività e proporre se necessarie integrazioni al suddetto piano di emergenza in accordo con gli stessi Datori di Lavoro.

L'impresa si impegna al rispetto delle norme indicate nel succitato D.M. 10.3.1998, e s.m.i., e in particolare a designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta agli incendi e gestione delle emergenze, che dovranno essere adeguatamente formati in relazione al livello di rischi incendio definito dal documento di valutazione sopra indicato; L'impresa dovrà, inoltre, provvedere alla sorveglianza delle attrezzature ed impianti mentre il Comune provvederà al controllo periodico e alla manutenzione di dette attrezzature ed impianti (D.M. 10.3.1998 allegato VI, e s.m.i.);

L'aggiudicatario dovrà infine presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, ai sensi D.Lgs. 81/2008 art. 15 "Misure generali di Tutela" e artt. 36 e 37 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori".

ART. 27 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'appaltatore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore stesso, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione comunale tratterà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

La medesima regolarità deve riguardare il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 28 PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante, all'inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e dai privati a

causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali - è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

In particolare, l'appaltatore è soggetto a penalità:

1. in caso di mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato: € 300,00;
2. in caso di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti: € 1.000,00 a persona
3. in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale entro i termini previsti dal rup: € 1.000,00;
4. in caso di violazioni degli obblighi contrattuali compresi quelli previsti nell'offerta tecnica (compresi gli elementi migliorativi) presentata € 1.500,00;
5. in caso di reiterati ritardi (n. 3 volte) senza giustificato motivo da parte degli operatori nel prendere servizio presso la sede prevista (sede o abitazione) o di reiterato mancato rispetto dei piani di lavoro concordati con il servizio sociale: Euro 600,00
6. in caso di mancata organizzazione dell'obbligo formativo per il personale assunto: Euro 400,00
7. in caso di interruzione non prevista del servizio: Euro 1.000,00
8. in caso di ritardo nella redazione/compilazione e consegna della documentazione di competenza dell'aggiudicatario ed in particolare del coordinatore. Euro 400,00
9. in caso di rilievo di comportamenti inadeguati da parte degli operatori che non siano comunque riconducibili a ipotesi di contestazione di reato: Euro 1.000,00
10. in caso di mancata prosecuzione del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso € 3.000,00. Ciò non sostituisce l'esecuzione in danno che sarà prevista in relazione alla tipologia del servizio

Le penali suindicate sono applicate in misura doppia qualora nel caso di recidiva specifica, ovvero qualora, nel corso del primo anno dall'aggiudicazione, l'operatore economico sia incorso in un numero di violazioni contestate pari a due per ciascuna tipologia.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da effettuarsi a cura del RUP entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal RUP.

Il Comune procede all'applicazione delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.

A norma dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 29 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale e, quindi, grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a. negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c. subappalto del servizio
- d. violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e. mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;

- f. cessione dell'Azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;
- g. mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT, RCO e RCA o relativi massimali;
- h. applicazione di penali oltre il limite di cui all'art. 126 del D.Lgs 36/2023;
- i. il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.

ART. 30 - DIFFIDA AD ADEMPIERE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'appalto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare nell'espletamento del servizio affidato in base a riscontri oggettivi;
- in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- in caso di cessione totale o parziale dell'appalto;
- nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

ART. 31 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

ART. 32 - DIVIETO DI TRANSAZIONE

Non è consentita la transazione, prevista dall'art. 212 del Codice dei contratti, delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 33 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore si applica l'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 34 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'appaltatore elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il comune di Sesto San Giovanni.

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e la concessionaria in ordine all'esecuzione della convenzione, verrà deferita al competente foro di Monza.

ART. 35 - STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE

La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste dalla normativa vigente. Il contratto verrà concluso in conformità di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Il Capitolato sottoscritto in sede di gara è parte integrante del contratto. Preliminarmente alla conclusione del contratto, l'appaltatore dovrà produrre:

- idonea documentazione attestante il versamento delle spese previste;
- polizza RCT/RCO e relative quietanze di cui al presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente con proprio provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e porre a carico dell'appaltatore stesso le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente Capitolato a partire dalla comunicazione da parte del competente Dirigente, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Tutte le imposte e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 36 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 37 - RINVIO AD ALTRE NORME

L'appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni e altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

L'appaltatore è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme di legge vigenti in materia:

- D.Lgs. n. 36/2023, esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- Codice Civile;
- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- regolamenti comunali.
- si applicano, inoltre, le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto dell'appalto.

ART. 38 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente appalto è competente il Foro di Monza. È esclusa la clausola arbitrale.

Sesto San Giovanni, XX/XX/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Paola Farina